

ROMA



Protocollo RC n. 34353/17

Deliberazione n. 11

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 12

Seduta Pubblica del 15 marzo 2018

Presidenza: DE VITO - STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di giovedì 15 del mese di marzo, alle ore 12,20, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 12 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 12,45 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 28 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Pelonzi Antongiulio, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che i Consiglieri Montella e Tranchina hanno giustificato la propria assenza.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Frongia Daniele.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 184<sup>a</sup> proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

184<sup>a</sup> Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma del Consigliere Diario

### **Approvazione del nuovo “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”.**

Premesso che

l'Amministrazione capitolina è proprietaria di aree e fabbricati a vocazione sportiva, che rientrano nel proprio patrimonio indisponibile;

Roma Capitale promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella città, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani, ai diversamente abili e agli anziani;

tale attività viene svolta anche per mezzo degli impianti sportivi di proprietà comunale, dove la funzione di indirizzo e regolatrice dell'Ente Locale viene sviluppata nel rapporto concessorio con l'associazionismo sportivo ed il privato;

il mondo dello sport a Roma rappresenta un servizio alla collettività che coinvolge oltre 700 mila utenti tra impianti comunali e municipali, ed oltre 10 mila unità in termini di occupazione (tra tecnici ed operatori);

lo sport riveste cinque funzioni principali:

1. una funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età;
2. una funzione di sanità pubblica: l'attività fisica rappresenta un'occasione per migliorare la salute dei cittadini e lottare in modo efficace contro alcune malattie e può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad un'età inoltrata;
3. una funzione sociale: lo sport è uno strumento appropriato per promuovere una società più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcol o l'assunzione di stupefacenti; lo sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro;
4. una funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrarvisi meglio, e, per quanto riguarda l'ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace;
5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo;

le funzioni di cui ai punti precedenti si esplicano, soprattutto per i ragazzi in età scolare, anche attraverso l'attività agonistica, riconosciuta come importante fattore di stimolo, coinvolgimento ed educazione dello sportivo praticante. Roma Capitale, di conseguenza, riconosce nella pratica dello sport agonistico, anche solo amatoriale, un valore da diffondere e stimolare e premiare;

l'Amministrazione, promuovendo l'efficientamento energetico di tutto il patrimonio comunale, ne incentiva l'attuazione nell'ambito dell'impiantistica sportiva pubblica, secondo le Direttive europee e le indicazioni delle normative nazionali; con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995, modificata parzialmente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 1998, è stato approvato il "Regolamento per la concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale";

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 è stato approvato il "Regolamento per la concessione e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale", successivamente modificato ed integrato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 2006, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 2007 e con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 2008;

con la deliberazione della Giunta Comunale n. 598 del 14 ottobre 2003 è stata approvata la "Classificazione degli impianti sportivi di proprietà comunale", suddividendoli in grandi impianti, complessi sportivi e impianti di rilevanza municipale;

la maggior parte degli impianti sportivi comunali di proprietà di Roma Capitale è gestita in base a concessioni che sono il risultato di una grande operazione di regolarizzazione delle concessioni esistenti e di occupazioni senza titolo avvenute sia prima sia dopo l'approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002;

l'entrata in vigore dapprima del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 avente ad oggetto "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, successivamente, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 avente ad oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ha modificato il quadro normativo regolatore della concessione e gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica e, quindi, ha determinato la necessità di adottare una nuova disciplina per gli impianti sportivi capitolini;

la gestione di impianti sportivi di proprietà pubblica è un servizio pubblico avente finalità di interesse generale come da ultimo autorevolmente riconosciuto dalla deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016;

l'approvazione di un nuovo Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale è uno dei principali punti programmatici dell'attuale amministrazione comunale;

la Commissione Capitolina Permanente X "Personale, Statuto e Sport" si è attivata da subito per elaborare un nuovo Regolamento con riunioni, tavoli di lavoro tematici, sedute pubbliche, ed in particolare:

- in data 21 settembre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto "Verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali: criteri di classificazione degli impianti";
- in data 18 ottobre 2016 è stata convocata una seduta con oggetto "Verso il nuovo regolamento per gli impianti sportivi comunali: criteri di valutazione delle offerte";
- in data 7 febbraio 2017 è stata convocata una seduta con oggetto: "Audizione Ass. sport Frongia sul nuovo Regolamento degli ISC: illustrazione bozza del testo e condivisione

dei lavori tra i soggetti coinvolti" con la partecipazione del Presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola;

- in data 30 marzo 2017 il tavolo istituzionale coordinato da Coni Lazio ha trasmesso alla Commissione le proprie linee guida per la redazione del nuovo Regolamento nel documento intitolato "La posizione del CONI Regionale Lazio sul Regolamento di gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale";
- in data 28 giugno 2017 è stata depositata la proposta di delibera di iniziativa della Commissione X avente oggetto Modifica della deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 avente per oggetto "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale. Revoca deliberazioni del Consiglio Comunale n. 155 del 25 luglio 1995, n. 124 del 18 luglio 1998 e n. 66 del 3 aprile 2000" e ss. ii. mm.;
- in data 28 luglio 2017 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha incaricato un gruppo di lavoro per la revisione sotto il profilo tecnico della proposta di delibera di iniziativa della Commissione X;
- in data 2 novembre 2017 il Direttore del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha consegnato all'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili ed al Presidente della Commissione X il testo revisionato;

le opere realizzate dal concessionario restano di proprietà di Roma Capitale e sono dirette a migliorare e qualificare il servizio offerto ai cittadini;

in data 29.12.2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la "Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29.12.2017 - Suppl. Ordinario n. 62), nella quale il comma 361 modifica l'art. 90 della L. 289/2002, rimodulando il quadro di riferimento dei rapporti fra società e/o associazioni sportive dilettantistiche ed enti locali;

Considerato che

i sopraggiunti dettami legislativi rendono necessaria una revisione dell'attuale formulazione regolamentare, soprattutto in virtù della disciplina inerente l'attività edilizia sugli impianti sportivi capitolini;

il sistema previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002 circa il ruolo delle associazioni e società sportive e l'esecuzione di lavori per il miglioramento delle strutture, pur con lacune interpretative da eliminare per evitare il ripetersi di storture verificatesi nel passato in pochi e limitati casi, ha permesso di incrementare in modo significativo con risorse private il patrimonio del Comune e di ampliare e qualificare l'offerta sportiva rivolta a decine di migliaia di cittadini;

attualmente gran parte delle concessioni di impianti sportivi capitolini sono in scadenza, o già in regime di proroga reiterata, pur continuando i concessionari a gestire gli stessi nel rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti;

il meccanismo delle garanzie prestate dal Comune su opere finanziate tramite mutui ha generato, nei casi in cui i concessionari non sono riusciti ad onorare le rate di mutuo scadute, debiti a carico dell'Amministrazione Comunale per una cifra superiore a 15 milioni di Euro;

le concessioni stipulate tramite la delibera del Consiglio Comunale n. 170/02 si sono di fatto rivelate di durata indefinita, poiché il meccanismo generato dal riconoscimento di prolungamenti in seguito alla realizzazione di interventi straordinari ha dato vita a una serie ininterrotta di proroghe;

nella delibera di Consiglio Comunale n. 170/02 non era prevista l'ipotesi dell'indennità dovuta dopo la scadenza della concessione dal concessionario che continui ad utilizzare l'impianto;

le disposizioni relative alle modalità di proposizione e realizzazione di interventi edilizi da parte dei concessionari presso gli impianti sportivi di proprietà capitolina e la previsione che tali interventi possano generare prolungamenti dei contratti di concessione appaiono da adeguare al vigente Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

un rilevante numero di impianti sportivi comunali svolge un meritorio ruolo nella promozione della pratica sportiva anche in presenza di oggettive difficoltà stante la complessità organizzativa e gestionale che tale attività comporta ed i concessionari necessitano, per il proseguimento della concessione e l'erogazione alla cittadinanza del miglior servizio possibile, di certezze normative e regolamentari;

la L. 289/2002 all'art. 90, come modificato dalla "Legge di Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" dal comma 361, stabilisce che la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

Ritenuto opportuno

giungere al superamento dell'attuale regime di proroga degli affidamenti;  
 che le nuove regole ed i criteri di selezione degli affidatari debbano essere trasparenti e tali da non lasciare margini di discrezionalità nell'applicazione;  
 allo scopo di programmare una gestione efficace dal punto di vista sportivo ed economico a partire da un periodo minimo di 6 anni;  
 garantire all'utenza una continuità e una certezza del servizio pubblico afferente alle attività sportive nelle strutture capitoline;  
 scongiurare potenziali fenomeni di degrado e deterioramento degli impianti sportivi a danno del patrimonio pubblico, derivanti da mancato affidamento in gestione e conseguente mancata fruizione degli stessi;  
 prevedere un sistema di controlli effettivo ed efficace ed un sistema di sanzioni certo e proporzionato;  
 giungere all'immediata attuazione del presente Regolamento, provvedendo di conseguenza alla opportuna organizzazione degli Uffici e formazione del personale.

Atteso che, in data 15 dicembre 2017, il Direttore della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha reso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), parere in ordine alla regolarità tecnica, come da nota esibita in atti.

Il Direttore

F.to: S. Cintio;

Che in data 12 febbraio 2018 il Dirigente della XXII U.O. di Ragioneria Generale ha espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. 267/2000), parere in ordine alla regolarità contabile, come da nota esibita in atti.

Il Dirigente

F.to: V. Toma;

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come da nota prot. RC/6502 del 22.2.2018 esibita in atti;

Che la proposta, in data 7 dicembre 2017, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Consigli dei Municipi X e XIV non è pervenuto alcun parere.

Che i Consigli dei Municipi III, IV, V, XI e XIII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole.

Che i Consigli dei Municipi VI, VII, IX, XII e XV hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VI:

Art. 17 - Obblighi del Concessionario pag. 17, lettera y, viene modificato come segue:

- nel punto "...12 giornate" viene modificato in "...20 giornate"
- nel punto "...almeno 45 giorni prima" viene modificato in "...almeno 30 giorni prima"

pag. 17 lettera bb, viene integrato come segue:

- prima del punto inserire le seguenti parole: "entro il 30 aprile di ogni anno",

Municipio VII:

- Art. 3 comma 1 punto b. aggiungere "e quelle attività riconosciute dal CONI";
- Art. 7 aggiungere il seguente comma "La fine della concessione dovrà tenere conto della chiusura dell'anno sportivo";
- Art. 10 secondo comma, primo punto elenco sostituire "oggetto" con "soggetto";
- Art. 11 lettera B. Esperienza punto 8, si suggerisce di eliminare;
- Art. 17 comma 1 punto cc proporre un profilo assicurativo aggiuntivo per i singoli partecipanti alle attività a copertura dei rischi derivanti da infortuni non previsti dalla copertura base, a fronte di una integrazione economica.

Municipio IX:

- art. 8 comma 1 dopo la parola "amministrazione capitolina" inserire "e sentito il Municipio di riferimento";
- art. 18 al secondo comma dopo le parole "a terzi" inserire "anche parzialmente e/o di fatto l'impianto sportivo";
- art. 10 cambiare la parola "oggetti" con "soggetti";
- al sesto comma inserire il punto: "prevedere l'esclusione dal bando di gara per l'affidamento dei centri sportivi dei soggetti che non hanno rispettato gli obblighi previsti dal regolamento, dalle convenzioni e dalle concessioni precedenti all'attuazione del presente regolamento";
- art. 20 aggiungere alla fine dell'articolo "e agli Uffici competenti".

Municipio XII:

- a pagina 4, alla fine dei punti, ultimo capoverso, aggiungerne un altro: acquisire tutte quelle situazioni in cui gli impianti sportivi capitolini sorgono su aree di proprietà non comunale. Non è possibile emanare un Avviso pubblico e pubblicare un Bando di Gara per impianti sportivi che non siano totalmente appartenenti al patrimonio dell'Amministrazione Capitolina, sia a livello di proprietà dell'immobile, sia a livello di proprietà dell'area su cui l'impianto sorge;
- a pagina 9, articolo 7, aggiungere un ultimo capoverso: In caso di lavori di manutenzione straordinaria non previsti dall'avviso Pubblico né proposti dal Concessionario in sede di partecipazione alla gara e quindi non inseriti nel P.E.F., il concessionario può proporre all'Amministrazione Capitolina, di farsi carico dell'esecuzione dei lavori, presentando adeguata relazione tecnica e rivedendo, alla luce degli investimenti necessari, il proprio P.E.F. con una previsione di un maggior numero di anni di concessione per poter rientrare dell'investimento;
- a pagina 10, articolo 9, completare il primo capoverso con la seguente frase: Il Concessionario è autorizzato allo svolgimento temporaneo di attività ricreative e socio



culturali aperte al pubblico anche in caso di silenzio-assenso dell'Amministrazione Capitolina dopo 60 giorni dalla presentazione della richiesta;

- a pagina 11, articolo 10, terzultimo capoverso: I soggetti che si trovano in stato di insolvenza per mancato pagamento del canone o di rate di mutuo garantito da Roma Capitale non possono partecipare alla gara se tale stato di insolvenza è accertato da una sentenza almeno di primo grado in sede giudiziale previo deposito cauzionale o fideiussione pari all'importo contestato;
- a pagina 13, articolo 12, primo capoverso: prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario presta cauzione o apposita polizza fideiussoria, pari ad un'intera annualità del canone concessorio.

#### Municipio XV:

- art. 23 – 1° comma - dopo le parole "riequilibrio del rapporto concessorio" aggiungere "secondo il modello di analisi economica per la determinazione della durata del periodo concessorio, come da allegato F delibera n. 170/2002";
- art. 23 – 2° comma - dopo le parole "l'amministrazione definisce" eliminare le parole: "per i contratti misti di gestione e lavori";
- art. 23 – 3° comma - eliminare le parole: "in tutti i casi la nuova durata della concessione non può superare quella del titolo originario";
- art. 23 – 4° comma - sostituire le parole "sino alla chiusura dei procedimenti di cui al presente articolo" con le parole "con riferimento alle concessioni scadute, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti".

Che i Consigli dei Municipi I e II hanno espresso parere contrario con le seguenti osservazioni:

#### Municipio I:

- (art. 4) gli impianti sono suddivisi in sole tre classi: troppo poche per rispondere alla varietà delle caratteristiche degli impianti sul territorio romano;
- (art. 21) le sanzioni sono irrisorie ed uguali per tutte le classi di impianti questo appare non applicabile;
- (art. 23) la norma transitoria prende in considerazione solo situazioni di lavori manutentivi in essere o già autorizzati. Non è chiara la posizione dei concessionari che hanno presentato progetti che non sono stati approvati per ritardi dell'Amministrazione.

#### Municipio II:

- nel "considerato che" si sancisce il divieto di prorogare le concessioni tout-court; si ritiene che tale circostanza possa considerarsi foriera di inevitabili contenziosi con eventuali e precedenti gestori ovvero con coloro che per migliorare il servizio offerto si trovino nell'impossibilità di vedere ammortizzato il proprio investimento. Senza contare che siffatta constatazione risulta palesemente in contrasto con la successiva, ovvero prevedere un periodo minimo di concessione della durata di 6 anni al fine di "programmare una gestione efficace sportivo-economica";
- art. 4: la classificazione degli impianti in tre categorie appare assai poco chiara. Nello specifico le categorie A e B risultano pressoché identiche fatta eccezione per la lett. 2 di cui all'art. 4;
- Reinserire gli impianti sportivi municipali (monodisciplinari) di Lungotevere Salvo D'Acquisto (Circolo del tennis) ed il bocciolo di via Flaminia ingiustificatamente esclusi dall'elenco allegato all'oggetto della delibera de quo.

Che, con note prot. n. RC20180000996 del 12/01/2018 e n. RC20180003957 del 2/02/2018, i surriportati pareri espressi dai Municipi sono stati trasmessi alla Commissione Capitolina Permanente X;

Atteso che la Commissione Capitolina Permanente X, nella seduta del 14 febbraio 2018, in ordine alla proposta ha espresso parere favorevole;

VISTI

il T.U. EE. LL.

il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei Contratti Pubblici;

i pareri ANAC sul D.Lgs. n. 50/2016;

le linee guida ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;

il DPR n. 380/2001, Testo Unico in materia edilizia;

la legge Regione Lazio n. 15/2008, Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia;

lo Statuto del Comune di Roma;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12 gennaio 2006;

il D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi;

la deliberazione Giunta C.O.N.I. n. 149 del 6 maggio 2008 e s.m.i. Norme CONI per l'impiantistica sportiva;

la Legge n. 447/95 e s.m.i., Legge quadro sull'inquinamento acustico;

il Piano Regolatore Generale di Roma D.C.C. 18/08;

il Regolamento Generale Edilizio D.C.C. n. 5261/34 (testo coordinato ed aggiornato);

la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 29.12.2017 Suppl. Ordinario n. 62;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa

DELIBERA

- di approvare il nuovo "Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale";
- di revocare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002 e s.m.i..



## **REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE**

### INDICE

#### TITOLO 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Oggetto
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi

#### TITOLO 2 - CONTRATTI DI CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 5 - Modalità di affidamento
- Art. 6 - Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione
- Art. 7 - Durata della concessione
- Art. 8 - Discipline sportive e applicazione tariffe
- Art. 9 - Uso impianti sportivi per attività ricreative e socio culturali ed altre manifestazioni a pagamento
- Art. 10 - Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione
- Art. 11 - Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'affidatario
- Art. 12 - Condizioni per la sottoscrizione dell'atto di concessione

#### TITOLO 3 - CONTRATTI DI LAVORI E GESTIONE DEL SERVIZIO

- Art. 13 - Lavori di natura accessoria
- Art. 14 - Lavori di natura autonoma
- Art. 15 - Partenariato Pubblico Privato

#### TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRATTI

- Art. 16 - Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo
- Art. 17 - Obblighi del Concessionario
- Art. 18 - Cessione di ramo d'azienda e divieto di subconcessione
- Art. 19 - Trasformazioni societarie
- Art. 20 - Controllo e monitoraggio
- Art. 21 - Decadenza e revoca

#### TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 22 - Norme transitorie
- Art. 23 - Disposizioni finali

Allegato A – Impianti sportivi di classe A

## TITOLO 1 - NORME GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Roma Capitale programma, promuove ed attua iniziative ed interventi finalizzati a sostenere l'attività sportiva nella Capitale, considerandola elemento qualificante della vita sociale, del benessere personale e collettivo, con particolare riferimento alle attività rivolte a giovani, disabili e anziani, nel rispetto dei principi di non discriminazione e delle pari opportunità per l'accesso alla pratica sportiva.

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale sono destinati ad uso pubblico e costituiscono servizio pubblico e risorsa strumentale per il perseguimento di obiettivi sociali a sostegno della collettività.

Il presente regolamento indirizza e regola la gestione degli impianti sportivi, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di garantire una corretta e regolare gestione e manutenzione delle strutture. Ulteriormente ha il compito di coordinare, con una visione unitaria, il servizio offerto in coerenza alla politica sportiva, attuale e futura, ed al fine di garantire il "Diritto allo Sport" a tutti i cittadini, con particolare attenzione a quella parte di popolazione che per oggettive condizioni economiche o fisiche e/o sociali ha maggiori difficoltà a fruire di tale diritto.

Gli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale sono strumento per la promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero per contribuire al benessere e alla tutela della salute dei cittadini e per garantire una qualificata attività motoria ai cittadini di tutte le fasce di età, ai diversamente abili ed alle categorie svantaggiate.

Roma Capitale ha il compito di indirizzare e coordinare l'attività sportiva affinché siano rispettati gli standard ed i principi indicati nella Carta Europea dello Sport (CONSIGLIO D'EUROPA CDDS Comitato per lo Sviluppo dello Sport - 7<sup>a</sup> Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 - 15 maggio 1992) che definisce lo stesso come "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Roma Capitale ha il compito di individuare le politiche sportive ed economiche atte a garantire la corretta attuazione degli scopi sopra elencati e, di conseguenza, di indirizzare il servizio fornito attraverso i propri impianti in modo da raggiungere il massimo soddisfacimento del "Diritto allo Sport dei cittadini".

Roma Capitale sostiene lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città e si avvale per il conseguimento delle finalità relative alle politiche dello sport anche della collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e dell'Associazionismo sportivo nonché di ogni altro soggetto pubblico e/o privato che condivide le medesime finalità e che risulti strumentale al conseguimento di predetti obiettivi, al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività ed offrire servizi con standard elevati.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente Regolamento ha per oggetto la programmazione, l'indirizzo, l'organizzazione ed il coordinamento di tutte le attività che si svolgono negli impianti sportivi capitolini.

Inoltre indica i criteri che dovranno essere presi in considerazione nella redazione dei bandi di gara per le forme di gestione.

L'erogazione dei servizi sportivi offerti attraverso la gestione degli impianti capitolini avviene di norma mediante l'affidamento a soggetti pubblici e/o privati tramite un contratto pubblico di concessione di servizi o di servizi e lavori, così come previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Per la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica l'Amministrazione procede mediante appalto di servizi la cui durata è indicata nel bando.

Gli impianti sportivi soggetti al presente Regolamento sono quelli individuati mediante apposito provvedimento di Giunta Capitolina e sono identificati mediante la seguente codifica univoca:

- Municipio;
- numero d'ordine all'interno del municipio;
- ubicazione toponomastica e numero civico degli accessi;
- denominazione ufficiale.

Tale elenco è aggiornato a cura del Dipartimento Sport.

## **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, in coerenza con le norme del Coni che disciplinano l'impiantistica sportiva, si intende per:

- a) sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- b) attività sportiva: una qualsiasi delle attività previste e disciplinate dalle Federazioni Sportive, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva;
- c) impianto sportivo: il luogo opportunamente conformato ed attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- d) utenti: sono tutti coloro che utilizzano, a qualsiasi titolo, l'impianto sportivo; rientrano tra gli utenti gli atleti (di qualsiasi età, genere e condizione fisica), i praticanti ed i fruitori di servizi in genere, gli istruttori, gli allenatori, i giudici di gara, il personale addetto e gli spettatori;
- e) manifestazione sportiva: è un evento che si svolge secondo regole definite (sportive, organizzative, di sicurezza) e che prevede generalmente la presenza di spettatori;
- f) spazio per l'attività sportiva: è la parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi), comprendendo in essa le "fasce di rispetto";
- g) polifunzionalità: la compresenza di spazi a destinazione sportiva e spazi a destinazione commerciale, ricettiva, educativa, culturale;
- h) pluridisciplinarietà: la compresenza di diverse discipline sportive.

#### **Art. 4 - Classificazione degli impianti sportivi**

La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione nonché della relativa competenza amministrativa.

Gli impianti sportivi di Roma Capitale, la cui denominazione o intitolazione è di pertinenza esclusiva dell'Amministrazione, vengono distinti in impianti di:

Classe A > Grandi impianti sportivi.

Classe B > Impianti sportivi cittadini.

Classe C > Impianti sportivi di rilevanza municipale.

Gli impianti ricadenti nella Classe A sono quelli indicati nell'Allegato A e quelli di nuova costruzione o ristrutturati che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) Grandi dimensioni dell'impianto/complesso sportivo idoneo allo svolgimento di eventi sportivi di rilevanza Nazionale ed Internazionale, o altre attività di spettacolo;
- 2) Prevalenza del sistema della "bigliettazione" rispetto alla "tariffazione" quale metodo di remunerazione della gestione;
- 3) Potenzialità dell'impianto sportivo ad avere utenza di "spettatori" maggiore rispetto all'utenza "praticante sport";
- 4) Piscine di 50 metri;
- 5) Piste atletica con spettatori.

Gli impianti ricadenti nella Classe B presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) Polifunzionalità e pluridisciplinarietà, presente o potenziale;
- 2) Carattere specialistico;
- 3) Piscine inferiori a 50 metri;
- 4) Piste di atletica senza spettatori.

Gli impianti ricadenti nella Classe C presentano i seguenti requisiti:

- 1) Monofunzionalità;
- 2) Bacino di utenza municipale.

La competenza amministrativa per gli impianti di Classe A e B è attribuita al Dip. Sport e Politiche Giovanili.

La competenza amministrativa per gli impianti di Classe C è attribuita ai Municipi.

La diversa attribuzione di competenza può essere stabilita dall'Assemblea Capitolina in deroga al presente Regolamento.

Eventuali spazi destinati a servizi di supporto o accessori - quali bar, ristoro, mini-shop, servizi culturali, didattici, ricreativi e destinati al benessere, foresterie, alloggio custode - sono disciplinati nel vigente Piano Regolatore Generale

## **TITOLO 2 - CONTRATTI DI CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 5 - Modalità di affidamento**

La modalità di affidamento degli Impianti sportivi è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) ed avviene a seguito dell'espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

I bandi devono contenere, per gli appalti, le informazioni di cui all'allegato XIV parte I, lettera c), e, per le concessioni, le informazioni di cui all'allegato XXI del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sono redatti in conformità ai bandi tipo disposti dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.;

L'Amministrazione può stipulare accordi con le altre Amministrazioni pubbliche e con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i..

### **Art. 6 - Canone di concessione a base di gara e criteri di determinazione**

Il canone di concessione a base di gara è determinato sulla base del piano di gestione ovvero sulla base del piano economico finanziario.

Il canone è soggetto ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, del mese di Dicembre.

### **Art. 7 - Durata della concessione**

La determinazione della durata della concessione dovrà prendere in considerazione il ciclo di vita degli impianti.

Nel caso di concessione di gestione del servizio sportivo, la durata minima è fissata in anni 5. La durata della concessione è determinata nel bando di gara anche in funzione degli eventuali lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa del servizio.

Nei casi in cui l'Avviso Pubblico preveda l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, di natura accessoria rispetto alla gestione del servizio, comunque inferiori al 50% del valore della concessione, la durata della concessione è determinata sulla base di un equilibrio economico finanziario come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.

La durata della concessione decorre dalla data di formale consegna dell'impianto sportivo o dei lavori da realizzare.

Nel caso di lavori l'autorizzazione da parte dell'Ufficio competente all'avvio in esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità.

### **Art. 8 - Discipline sportive e applicazione tariffe**

Le discipline sportive praticabili negli impianti di proprietà di Roma Capitale sono stabilite dall'Amministrazione Capitolina. Il Concessionario può introdurre la pratica di nuove discipline solo a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti di Roma Capitale è dovuto il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina e riscosse dal Concessionario ovvero, in caso di affidamento in appalto, direttamente dall'Amministrazione Capitolina.

Le tariffe vengono aggiornate periodicamente, ove necessario, e comunque almeno ogni quattro anni per adeguarle alle variazioni del mercato dell'offerta sportiva cittadina. Le tariffe sono soggette ad adeguamento ISTAT annuale con riferimento all'indice dei prezzi al consumo (FOI), tabacchi esclusi, di Dicembre.

Le tariffe sono pubblicate sul sito di Roma Capitale e sono esposte presso l'impianto sportivo.

### **Art. 9 - Uso impianti sportivi per attività ricreative e socio culturali ed altre manifestazioni a pagamento**

L'Amministrazione, su richiesta del Concessionario, può autorizzare nell'impianto sportivo lo svolgimento temporaneo di attività ricreative e socio culturali aperte al pubblico.

I limiti temporali previsti sono fissati nell'avviso pubblico.

Nei casi in cui l'utilizzo per attività ricreative e socio culturali non sia stato considerato nella stima del valore della concessione, è prevista da parte del Concessionario la corresponsione di un corrispettivo stabilito sulla base di un tariffario adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina, nell'ambito del quale il quantum da corrispondere sia predefinito per tipologia di manifestazione o evento, nelle more dell'adozione della Deliberazione sarà applicato il corrispettivo COSAP.

Nelle more dell'adozione del suddetto provvedimento è prevista la corresponsione della tariffa stabilita dal Regolamento COSAP.

Il nulla osta è comunque subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che venga rispettato l'obbligo a mantenere prevalente l'esercizio delle attività sportive su quelle ricreative e socio-culturali;
- che per tutte le attività previste vengano utilizzate esclusivamente le strutture e gli spazi concessi ed autorizzati dall'Amministrazione Capitolina;
- che vengano acquisite tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente, per le diverse attività intraprese, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande;
- che sia osservato il limite massimo delle persone ammissibili, stabilito dalla Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e dalla normativa vigente in materia;
- che si provveda alla copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi con adeguata polizza assicurativa per danni a persone o a cose.

Ulteriori requisiti possono essere stabiliti con apposito bando.



L'Amministrazione può organizzare eventi ed iniziative da svolgersi presso gli impianti coinvolgendo i Concessionari mediante apposita manifestazione di interesse.

### **Art. 10 - Soggetti affidatari e requisiti di partecipazione**

Ove riconosciuti ai fini sportivi dal Coni e/o dal Cip o da altra Istituzione sia nazionale che estera qualificata a fini sportivi, possono partecipare alla procedura di affidamento del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale i soggetti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e gli altri soggetti che abbiano le finalità previste dal Bando.

Soggetti che siano già concessionari di due impianti sportivi comunali non potranno partecipare alla procedura di affidamento.

Può essere affidata la concessione di sola gestione a:

- soggetti che abbiano un profilo giuridico che consenta sia la GESTIONE economica del bene (bilancio) che la GESTIONE delle ATTIVITA' SPORTIVE.
- raggruppamenti che comprendano:
  - o un soggetto capace di GESTIRE l'impianto economicamente;
  - o un soggetto che abbia i requisiti per svolgere attività sportive;

Può essere affidata la concessione di lavori e gestione a:

- soggetti che, oltre ai requisiti indicati per la "sola gestione", siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma sui LL.PP. relativamente alla partecipazione alle gare.

È ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo tra i soggetti indicati nei punti precedenti, ai sensi della normativa di legge vigente. L'Atto Costitutivo del Raggruppamento Temporaneo dovrà indicare i compiti che saranno svolti da ciascun componente in relazione al piano di gestione presentato.

I soggetti raggruppati dovranno produrre atto formalizzato, ai sensi di legge, con l'individuazione del mandatario capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti, mentre al soggetto capogruppo, che dovrà essere in possesso dei requisiti economico finanziari richiesti dal bando di gara, spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti dell'Amministrazione Capitolina. Eventuali modifiche sono disciplinate dalla Legge.

Le limitazioni alla partecipazione per i soggetti raggruppati sono quelli previsti dal Codice dei contratti.

I soggetti che si trovano in condizioni di insolvenza per mancato pagamento del canone o di rate di mutuo garantito da Roma Capitale non possono partecipare alla gara.

Oltre ai requisiti di cui sopra il Bando potrà prevedere ulteriori requisiti.

Il Dipartimento Sport provvederà a gestire l'anagrafe dei concessionari, degli amministratori e dei soci.

## **Art. 11 - Esame della documentazione e criteri per l'individuazione dell'affidatario**

La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione costituita nel rispetto delle disposizioni in materia dettate dalla legislazione sui contratti pubblici.

La commissione, una volta accertata la regolarità formale delle domande e della documentazione presentata, esamina le proposte pervenute ed individua il soggetto aggiudicatario secondo i criteri ed i punteggi che sono specificati nei singoli bandi di gara.

### **Offerta tecnica**

#### **A. progetto**

1. Progetto gestionale, presentato in una relazione di massimo 30 pagine, contenente l'illustrazione delle modalità e dei criteri con i quali il concorrente intende gestire la struttura e le attività. Il progetto gestionale che sarà inserito in modo vincolante nella concessione, dovrà indicare:
  - a) modalità di gestione delle attività sportive, comprese le forme di iscrizione che facilitino la più ampia ed inclusiva partecipazione per le persone con disabilità e gli orari di apertura;
  - b) modalità di pubblicizzazione delle attività sportive;
  - c) prospetto di una o più giornate tipo e dell'anno sportivo;
  - d) carta dei servizi e dei diritti degli utenti e misurazione della soddisfazione degli stessi;
  - e) modalità di selezione, organizzazione e gestione del personale in modo da garantire la più ampia professionalità, efficacia ed efficienza dei settori tecnico - gestionale - organizzativo - amministrativo con particolare riguardo alla fruibilità per le persone con disabilità;
  - f) modalità di verifica e controllo delle performances dei settori tecnico, gestionale, organizzativo e amministrativo;
  - g) modalità di informatizzazione delle procedure;
  - h) descrizione delle attività sportive e di quelle collaterali di carattere sociale, ricreativo e culturale che il concorrente intende organizzare e gestire;
  - i) modalità di verifica dello stato d'uso delle attrezzature e degli impianti e conseguente piano delle manutenzioni;
  - j) descrizione dei meccanismi di controllo da attuare nell'efficienza interna;
  - k) applicazione per tutto il personale dei CCNL di settore sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Programma di didattica sportiva: sarà valutata la completezza e la coerenza del programma, di massimo 20 pagine, contenente gli obiettivi e la metodologia proposta considerando prioritariamente progettualità strutturate in maniera integrata tra discipline sportive per persone con e senza disabilità;
3. Valorizzazione dell'attività agonistica: per l'attribuzione del punteggio sarà tenuto conto del numero di ore/impianto - o frazioni di esso - riservato all'attività agonistica;
4. Servizi offerti: il concorrente potrà indicare servizi in aumento rispetto a quelli previsti come obbligatori messi a disposizione del Municipio competente per territorio per la frequenza all'attività sportiva di fasce deboli, da misurarsi in numero ore al costo delle tariffe (a titolo esemplificativo, svantaggio economico o svantaggio sociale) o per lo svolgimento di manifestazioni, da misurarsi in giornate.

5. Analisi economica (nei contratti di sola gestione) o Piano economico finanziario (nei contratti misti di lavori e gestione), valutandone la completezza, la chiarezza e la coerenza rispetto agli obiettivi ed ai contenuti del progetto di gestione, specificando il conteggio delle spese che il concorrente prevede di sostenere direttamente per l'uso, la gestione, la manutenzione ordinaria e gli eventuali investimenti;

## **B. esperienza**

1. Esperienza e qualificazione degli istruttori: il concorrente dovrà documentare per ciascuno dei tecnici appartenenti alla sua pianta organica la qualificazione sportiva misurata attraverso i titoli di studio e le qualifiche professionali di cui è in possesso e l'esperienza maturata in relazione alle discipline sportive di cui al progetto ed alle attività sportive per i soggetti disabili, con particolare attenzione alle professionalità curriculari legate alle abilitazioni per l'insegnamento nel campo delle discipline dello sport disabili;
2. Certificazione di qualità, rilasciata da Organismo di Certificazione riconosciuto ed accreditato;
3. Numero di tesserati nelle discipline praticate nell'impianto messo a gara;

## **Offerta economica**

1. Canone di concessione, offerta in aumento rispetto al canone a base di gara (in caso di concessione);
2. Prezzo, offerta in ribasso rispetto al prezzo a base di gara (in caso di appalto);

L'Ufficio competente, dipartimentale o municipale, è responsabile dell'aggiornamento dell'anagrafe degli affidamenti.

## **Art. 12 - Condizioni per la sottoscrizione dell'atto di concessione**

Prima della sottoscrizione dell'atto di concessione, l'aggiudicatario presta cauzione nella misura definita dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

In caso di contenzioso pendente, l'aggiudicatario presta cauzione pari ad un terzo dell'importo della sorte capitale imputato a canoni di concessione e l'intero importo dovuto per garanzie prestate dall'Amministrazione e già escusse.

## **TITOLO 3 - CONTRATTI DI LAVORI E GESTIONE DEL SERVIZIO**

### **Art. 13 - Lavori di natura accessoria**

Nelle concessioni di gestione del servizio, il bando può prevedere lavori esclusivamente di natura accessoria che riguardano la manutenzione ordinaria e/o straordinaria finalizzati al mantenimento della piena funzionalità dell'impianto.

Si applicano le norme relative alla qualificazione dell'esecutore ed alla certificazione e collaudo dei lavori.

#### **Art. 14 - Lavori di natura autonoma**

Nei contratti misti di lavori e gestione di servizi, i lavori hanno natura autonoma e sono previsti dal Bando.

I lavori di natura autonoma riguardano la manutenzione straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione e la nuova costruzione. Ad essi si applica quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti pubblici in materia di contratti misti di concessioni.

#### **Art. 15 - Partenariato Pubblico Privato**

Le concessioni possono essere affidate anche nella forma di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 180 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii..

In particolare, è possibile presentare proposte di iniziativa privata come previsto al comma 16 dell'articolo 183 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Le proposte di cui al comma precedente, se approvate, vengono poste a base di gara per la scelta del concessionario. Al Promotore spetta il diritto di prelazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nei casi di concessioni affidate nelle forme di partenariato pubblico privato si applica quanto previsto in materia dal vigente codice dei Contratti Pubblici.

Nei casi di lavori affidati nella forma del partenariato pubblico privato, l'Amministrazione Capitolina provvede, oltre all'individuazione del soggetto affidatario, alle seguenti attività correlate all'esecuzione dei lavori:

- 1) Nomina del Responsabile del Procedimento.
  - a. Relazione programmatica a cura del Responsabile del Procedimento.
- 2) Programmazione.
  - a. Inserimento nella Relazione Previsionale e Programmatica.
  - b. Inserimento in Bilancio, nel Piano Investimenti Triennale e della relativa annualità, della spesa o della valorizzazione patrimoniale (c.d. Schede Merloni).
- 3) Approvazione progetti e varianti.
- 4) Vigilanza e verifiche in corso di esecuzione e nei rapporti con gli Enti finanziatori.
- 5) Nomina della Commissione di Collaudo e relativa assistenza.
- 6) RegISTRAZIONI patrimoniali.
- 7) Autorizzazione alla messa in esercizio delle opere oggetto d'intervento previa sottoscrizione da parte del Concessionario del contratto di concessione e degli adempimenti correlati. Compete al soggetto affidatario dell'esecuzione dei lavori e della gestione del servizio quanto segue:
  - A. Nomina dei soggetti coinvolti nel procedimento (RUP, incaricati della progettazione, ufficio Direzione Lavori, Coordinatori Sicurezza, etc.) e trasmissione agli Enti preposti (ANAC, INAIL, etc.) dei relativi atti.
  - B. Progettazione
    1. Progetto di fattibilità tecnico economica.
    2. Progettazione definitiva.

3. Progettazione esecutiva.
  4. Individuazione del soggetto incaricato della validazione del progetto, le cui spese sono ricomprese nel quadro economico.
- C. Individuazione del soggetto affidatario dei lavori secondo le procedure del Codice dei contratti.
- D. Esecuzione dei lavori.
1. Provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per l'esecuzione di lavori pubblici (scelta del soggetto affidatario dei lavori, verifica dei requisiti del medesimo, comunicazioni agli enti preposti).
- E. Collaudo dei lavori.
1. Fornire all'organo di collaudo tutta la documentazione necessaria per l'agibilità e le registrazioni patrimoniali.
  2. Sostenere le spese relative alle attività di collaudo.

#### **TITOLO 4 - GESTIONE DEI CONTRATTI**

##### **Art. 16 - Consegna e ripresa in consegna dell'impianto sportivo**

Al momento della consegna dell'impianto e/o dei lavori da realizzare, e comunque prima dell'avvio in esercizio, è redatto un dettagliato verbale che descrive lo stato dei luoghi e delle attrezzature presenti, nonché il permanere delle condizioni di idoneità all'avvio dell'attività e/o dei lavori, sottoscritto dal Concessionario e dal Dirigente della struttura capitolina competente o suo delegato.

Alla scadenza del periodo di concessione, il Concessionario deve riconsegnare l'impianto sportivo funzionante ed in buono stato di manutenzione.

##### **Art. 17 - Obblighi del Concessionario**

Le concessioni sono regolate da apposito contratto che contiene, tra l'altro, i seguenti obblighi a carico del concessionario:

- a. garantire la conformità dell'impianto sportivo e lo svolgimento delle attività in esso praticate alla normativa in materia di sicurezza e salute disciplinata dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b. utilizzare i servizi di Posta Elettronica Certificata per ricevere ed effettuare comunicazioni da e verso l'Amministrazione Capitolina;
- c. dotare l'impianto sportivo di un defibrillatore semiautomatico, fruibile in sede extraospedaliera anche da parte di personale non sanitario e provvedere a mantenerlo in piena efficienza ed assicurare la presenza di personale formato per l'utilizzo durante tutto l'orario di apertura dell'impianto;
- d. rispettare il progetto gestionale presentato in sede di gara;
- e. corrispondere anticipatamente il canone di concessione entro il quinto giorno di ciascun mese;
- f. compilare, entro il 30 settembre di ogni anno, la scheda di rilevamento statistico e trasmetterla all'Ufficio competente via pec;

- g. presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, il rendiconto dettagliato della gestione dell'impianto nell'anno precedente, compreso il rendiconto degli interventi di manutenzione ordinaria;
- h. prestare le garanzie previste dal Codice dei Contratti Pubblici;
- i. dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le attività consentite dalla concessione e vigilare sull'osservanza, da parte di tutti gli utenti dell'impianto, delle norme del Regolamento Igienico Sanitario;
- j. consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di personale dell'Amministrazione Capitolina a ciò incaricato e fornire ad esso le informazioni eventualmente richieste;
- k. impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o si determinino situazioni di fatto comunque lesive della piena e libera proprietà di Roma Capitale, dandone comunque avviso, alle Autorità competenti;
- l. rispondere di tutti i danni causati all'impianto sportivo e relative pertinenze, a chiunque fossero imputabili;
- m. contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o a cose in conseguenza di tutte le attività gestite, con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico e contrarre, con oneri a proprio carico, polizza per incendio e distruzione dell'impianto, con massimale minimo rapportato al valore del bene, a favore di Roma Capitale, proprietario del bene;
- n. rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia. Per il personale eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimale minimo stabilito nell'avviso pubblico per i danni che possano derivare al personale stesso durante l'attività di cui sopra e per i danni che il personale possa causare agli utenti e all'impianto sportivo, esonerando Roma Capitale da ogni responsabilità al riguardo;
- o. nominare il responsabile deputato alla conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sportivo. Il Concessionario deve, inoltre, comunicare alla struttura capitolina competente i nominativi dei tecnici sportivi, degli addetti all'impianto e del sopraindicato responsabile. Ogni eventuale modifica deve essere comunicata all'Ufficio competente entro trenta giorni;
- p. provvedere a proprie cure e spese, senza nulla pretendere dall'Amministrazione, alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e di tutte le sue pertinenze anche al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti tecnologici esistenti, avvalendosi a tale scopo di personale qualificato e responsabile, nonché all'adeguamento alle norme vigenti. Per tali interventi il Concessionario provvederà ad inoltrare apposita comunicazione agli Uffici presso cui è stato sottoscritto il Disciplinare di Concessione;
- q. non modificare la destinazione d'uso dei diversi spazi dell'impianto sportivo, ed esporre gli orari di apertura al pubblico per ciascuna attività sportiva ed, in modo visibile, gli orari di svolgimento di ciascuna attività sportiva;
- r. intestare o volturare a proprio nome tutte le utenze;
- s. esporre, all'esterno dell'impianto apposite tabelle riportanti la dicitura "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO", secondo i modelli forniti dalla struttura capitolina competente. Su tutto il materiale pubblicitario prodotto e sui moduli di iscrizione, sito internet e altri canali pubblicitari digitali (es. social network, email) deve comparire la scritta "ROMA CAPITALE - IMPIANTO SPORTIVO CAPITOLINO";



- t. i contratti di sponsorizzazione stipulati direttamente dal Concessionario devono rispettare i criteri fissati dal Regolamento Capitolino per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni ed essere portati a conoscenza dell'Amministrazione entro trenta giorni dalla loro stipula;
- u. in occasione di manifestazioni non a carattere sportivo organizzate all'interno degli impianti sportivi di cui all'articolo 9, previamente autorizzate dall'Amministrazione Capitolina, adottare specifico piano di sicurezza ai sensi della normativa vigente;
- v. applicare le tariffe stabilite dall'Amministrazione Capitolina di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed informare l'utenza esponendo il tariffario relativo alle discipline praticate nell'impianto in modo chiaro ed accessibile a tutti gli utenti;
- w. rispondere, in solido con i soggetti individuati dall'art. 18, comma 3, e dall'art. 19, comma 4 (trasformazione ex art. 2500 octies del Codice Civile), dei danni al bene in concessione derivanti dall'attività gestita da questi ultimi, nonché assumere, in solido con gli stessi, l'obbligo della manleva dell'Amministrazione dai danni eventualmente derivanti a terzi, senza nulla a poter pretendere, nei confronti di Roma Capitale, in caso incidano negativamente;
- x. non modificare o alterare la denominazione o intitolazione dell'impianto sportivo in concessione;
- y. mettere l'impianto a disposizione gratuita per manifestazioni sportive o iniziative sociali gestite dall'Amministrazione Capitolina fino ad un massimo di 12 giornate per anno, compresi i giorni necessari per l'allestimento e il disallestimento delle manifestazioni sportive, la cui data deve essere concordata nel rispetto delle attività già programmate e confermata almeno 45 giorni prima dell'effettivo svolgimento;
- z. non installare, e rimuovere ove esistenti, apparecchiature che possano favorire l'insorgenza di ludopatia (videolottery, slot machine, etc.);
- aa. trasmettere semestralmente, o secondo quanto previsto dalla legge, agli Uffici competenti il D.U.R.C. e la composizione societaria;
- bb. trasmettere agli Uffici competenti il bilancio societario d'esercizio dell'ultima annualità;
- cc. adottare la Carta della Qualità dei Servizi Sportivi di Roma Capitale, che sarà approvata entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Cessione di ramo d'azienda e divieto di subconcessione**

È ammessa la cessione di ramo d'azienda esclusivamente per le attività non sportive per un periodo non superiore alla durata della concessione. Cedente e cessionario sono solidalmente responsabili nei confronti dell'Amministrazione Capitolina.

È fatto divieto di subconcedere o far comunque gestire a terzi l'impianto sportivo oggetto della concessione, pena la decadenza della concessione medesima, salvo quanto stabilito al terzo comma del presente articolo.

Se previsto dal bando, il Concessionario di un impianto sportivo polivalente può manifestare nell'offerta la volontà di affidare una parte dell'attività sportiva programmata ad altro soggetto, ferma restando la piena responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione Capitolina, alle seguenti condizioni:

- che siano sempre rispettate le tariffe all'utenza;
- che il soggetto sia in possesso dei medesimi requisiti richiesti al Concessionario per l'affidamento dell'impianto sportivo;

- che l'affidamento della gestione delle singole attività sia preventivamente comunicato all'Amministrazione almeno 30 giorni prima e da questa espressamente approvata.

### **Art. 19 - Trasformazioni societarie**

In pendenza del rapporto concessorio, la trasformazione della natura giuridica del concessionario deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Capitolina almeno 30 giorni prima della formalizzazione. L'Amministrazione si riserva di valutare la permanenza in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico dei requisiti previsti nel bando originario.

L'inadempimento al suddetto obbligo comporta la decadenza della concessione rilasciata al soggetto originario.

Il relativo atto di trasformazione deve essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione agli Uffici competenti.

Parimenti, ogni eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari nonché il trasferimento di quote, deve essere comunicato all'Amministrazione Capitolina almeno 30 giorni prima della formalizzazione al fine di valutare la permanenza dei requisiti previsti dal bando di gara.

L'eventuale diniego motivato deve ritenersi vincolante per il Concessionario. L'inadempimento al suddetto obbligo informativo o il mancato adeguamento alle prescrizioni dettate dall'Amministrazione comporta la decadenza della concessione.

L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'anagrafe dei concessionari.

### **Art. 20 - Controllo e monitoraggio**

Gli Uffici competenti procedono con proprio personale anche avvalendosi dell'ausilio della Polizia di Roma Capitale, a controlli e visite periodiche presso gli impianti sportivi per verificare il rispetto degli obblighi prescritti nel presente Regolamento e nel contratto di concessione e per monitorare la qualità del servizio prestato.

L'esito dei controlli sarà oggetto di una relazione semestrale da parte della struttura capitolina competente, da sottoporre all'Assessore competente.

### **Art. 21 - Decadenza e revoca**

Fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici e quanto previsto all'art. 21 del presente regolamento, sono cause di decadenza della concessione le seguenti situazioni:

- a. utilizzo dell'impianto per finalità o destinazione d'uso dei singoli spazi sportivi diversi da quelle stabiliti dall'Amministrazione Capitolina e/o dal piano di gestione presentato in sede di gara;
- b. realizzazione di lavori senza le preventive autorizzazioni da parte degli Uffici che gestiscono il contratto;
- c. mancata sottoscrizione delle polizze di assicurazione di cui all'art. 17, comma 1, lettere m) ed n);

- d. mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, del canone di concessione;
- e. omissione delle comunicazioni di cui all'art. 19;
- f. mancata esecuzione da parte del Concessionario, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
- g. mancata costituzione delle garanzie;
- h. mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, delle rate di mutui erogati in favore dei concessionari e garantiti da Roma Capitale;
- i. mancato avvio dei lavori entro il termine di 180 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo;
- j. mancato rispetto delle tariffe massime stabilite dall'Amministrazione.

Nei casi suddetti il deposito cauzionale viene trattenuto dall'Amministrazione in conto del maggior danno, ferma restando l'attuazione di altre forme di tutela risarcitoria previste dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Capitolina provvede a garantire, nel periodo che intercorre tra la decadenza ed il nuovo affidamento, la custodia e guardiania degli impianti sportivi.

Nel caso in cui l'Amministrazione Capitolina abbia necessità di rientrare in possesso dell'impianto sportivo per propri fini istituzionali può procedere a revoca dell'affidamento riconoscendo al Concessionario uscente un indennizzo da quantificarsi nei modi previsti dalla legge.

## **TITOLO 5 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 22 - Norme transitorie**

Il Concessionario che ha presentato all'Amministrazione un progetto per l'esecuzione di lavori, già approvati ed eseguiti e/o collaudati, ovvero in corso di collaudo, correlati al prolungamento previsto all'art. 11 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170/2002, per i quali non ha ancora ricevuto il provvedimento di rideterminazione della durata della concessione, presenta istanza di rideterminazione della concessione entro giorni 120 dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'istanza è corredata da un piano economico finanziario, asseverato come previsto dall'articolo 183 del codice dei Contratti e ss. mm. ii., funzionale al riequilibrio del rapporto concessorio che abbia decorrenza a partire dalla data di ultimazione dei lavori. L'eventuale periodo già intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini del calcolo della durata della nuova concessione.

La rideterminazione della durata della concessione di cui al precedente comma, stabilita in modo da allineare la nuova durata della concessione alla durata del piano economico finanziario presentato dal concessionario, è approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina.

In caso di lavori previsti dal bando di gara, non ancora eseguiti, il progetto presentato dal concessionario dovrà essere corredata da un Piano Economico Finanziario asseverato ai sensi di legge. La rideterminazione della durata della Concessione, sulla base del Piano Economico Finanziario asseverato, sarà approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina.

Con riferimento alle concessioni scadute, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo, qualora nel periodo successivo alla scadenza siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, al

concessionario si applica il canone previsto dal contratto di concessione scaduto debitamente rivalutato.

### **Art. 23 - Disposizioni finali**

Il presente Regolamento abroga la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7 novembre 2002 e successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle concessioni in corso, purché non modifichino i rapporti economici e gestionali già esistenti con l'Amministrazione e non abbiano incidenza sulla durata della concessione.

## Impianti sportivi di classe A

MUN	SIS	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE	CLASSE
1	4	Terme di Caracalla / Piazza Caduti del Terrorismo, 1 / Via Guido Baccelli, 5	STADIO NANDO MARTELLINI	A
2	13	Via dei Campi Sportivi, 7	Stadio Paolo Rosi ex Stadio delle aquile	A
2	14	Viale Tiziano / Viale dello Stadio Flaminio	Stadio Flaminio	A
2	17	Piazza Apollodoro, 10	Palazzetto dello Sport	A
4	11	Via del Tufo - Via Achille De Zigno, 7	POLO NATATORIO DI PIETRALATA	A
7	3	Via Appia Nuova, 1255	IPPODROMO CAPANNELLE	A
9	12	Viale della Grande Muraglia	CENTRO FEDERALE F.I.B. BOCCIODROMO	A
9	16	Via delle Tre Fontane - Via dell'Industria	TRE FONTANE ESEDRA SX	A
9	18	Via delle Tre Fontane, 3-5-7	TRE FONTANE ESEDRA DX - rugby	A
10	5	Via dei Sandolini, 79	PALA F.I.J.L.K.A.M.	A
10	12	Lungomare Duilio / Via delle Quinqueremi	CENTRO FEDERALE POLO NATATORIO OSTIA	A
10	17	Via Mar Arabico - Via Mar dei Coralli, 120	STADIO PASQUALE GIANNATTASIO - Stella Polare	A

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 24 voti favorevoli e 5 contrari.

Hanno votato a favore i Consiglieri Agnello, Angelucci, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, De Vito, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guerrini, Iorio, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Celli, Corsetti, De Priamo, Ghera e Politi.

La presente deliberazione assume il n. 11.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE  
M. DE VITO - E. STEFANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
M. TURCHI



## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 17 aprile 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 1° maggio 2018.

Li, 16 aprile 2018

**SECRETARIATO GENERALE**  
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina  
**IL DIRETTORE**  
F.to: S. Baldino